

SENT. N° 1226/17  
RG. N° 5169/16  
CRON. N° 8396/17  
REP. N°

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Velletri  
In Genzano/Albano

Il Giudice di Pace [redacted], ha pronunciato la seguente  
SENTENZA

nella causa civile n. 5169/2016  
vertente fra:

[redacted] elett.te dom.to c/o cancelleria, con l'avv. R. Viola del F. di Napoli, per delega in atti  
Ricorrente

C. di Roma c., in plrpt CONVENUTO contumace

UTG di Roma c., in plrpt CONVENUTO

Ministero della Giustizia, Corte di Appello di Palermo, in plrpt con Avvocatura dello Stato  
CONVENUTO

Città Metropolitana di Roma capitale, in plrpt, con Avvocatura  
CONVENUTO

Equitalia servizi di riscossione SpA, in plrpt (già Equitalia sud Spa ora AGER Spa), elett.te dom.to c/o  
cancelleria, con [redacted] per delega in atti  
CONVENUTO

OGGETTO: Ricorso ex art. 615 cpc

CONCLUSIONI

Come in atti  
Preliminarmente rileva osservare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in  
puntuale applicazione della norma dettata dall'articolo 132, c.p.c., come novellato dall'articolo 45, comma 17,  
della legge numero 69 del 18 giugno 2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è parzialmente fondata, provata e merita accoglimento.  
Sussiste la competenza per materia valore e territorio del GdP adito (da intendersi in senso estensivo come ogni  
luogo in cui l'esecuzione può essere iniziata) nonché la legittimazione passiva dei convenuti (Concessionario  
e Ente impositore che ha trasmesso i ruoli per l'iscrizione).

a) In via di merito

La domanda è fondata, provata e merita accoglimento quanto alle sanzioni CdS.

Il provvedimento opposto è relativo a:

CE n. 097 2010 0300 0243 40 per vav CdS Comune di Roma anno 2007 (come dettagliatamente specificato  
in atti, cui si rimanda).

CE n. 097 2010 0190 5649 56 per vav CdS Provincia di Roma anno 2007 (come dettagliatamente specificato  
in atti, cui si rimanda).

CE n. 057 2002 0020 2175 39 per vav CdS UTG di Roma anno 1997 (come dettagliatamente specificato in  
atti, cui si rimanda).

L'opposizione è fondata

Invero, posto che non ha trovato nessuna resistenza l'affermazione dell'opponente, compatibile con la  
documentazione prodotta, rileva il giudicante che sulla base dell'esame dell'atto di cui trattasi deve pervenirsi  
alla conclusione che comunque nel caso di specie il diritto a riscuotere la somma si è estinto per intervenuta  
prescrizione ex art. 28 L. n. 689/81 e omessa notifica ex art. 201 CdS, non avendo i convenuti, sui quali  
incombeva l'onere di provare la legittimità del proprio operato e l'esistenza di un titolo esecutivo valido per  
l'iscrizione a ruolo della sanzione, nulla prodotto in merito.

Pertanto, rileva il giudicante che sulla base dell'esame dell'atto di cui trattasi deve pervenirsi alla conclusione  
che nel caso di specie il diritto a riscuotere la somma si è estinto per intervenuta prescrizione ex art. 28 l.n.  
689/81.

Pertanto, il provvedimento impugnato va annullato con ogni effetto di legge. Detta motivazione è assorbente  
degli altri motivi di ricorso.

In tale contesto, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte attrice ed accertata la non debenza del credito vantato con la cartella di pagamento opposta si deve dichiarare che non sussiste il diritto di procedere all'esecuzione forzata per gli importi portati da tale cartella di pagamento.

**In via di merito**

La domanda non è fondata e non può essere accolta, quanto alle "Spese di giustizia".

Il provvedimento opposto è relativo a:

CE n. 097/2006/0232/0235/23 per spese di giustizia C. Appello Palermo partita 53/2005 (come dettagliatamente specificato in atti, cui si rimanda). Stante l'intervenuta notifica del 31.1.2006, depositata dall'Avvocatura dello Stato, stante l'intervenuta notifica della successiva CE, come depositata da Equitalia, rilevato che per le spese di giustizia il termine prescrizione non è decorso sia in forza dell'attività interruttiva posta in essere sia in considerazione del fatto che la prescrizione è decennale, quindi sul punto la domanda deve essere rigettata. Stante la parziale reciproca soccombenza ricorrono giusti e fondati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite ex art. 92 cpc.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così provvede:

A) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara illegittimo il provvedimento opposto (CE nn. 097/2010/0300/0243/40 - 097/2010/0190/5649/56 - 057/2002/0020/2175/39);

B) Rigetta parzialmente il ricorso e per l'effetto convalida il provvedimento opposto (CE n. 097/2006/0232/0235/23);

C) compensa integralmente tra le parti le spese di lite ex art. 92 cpc.  
Così deciso in Genzano, li 17 novembre 2017

Il Giudice di pace  
(avv. Rigel Langella)

